



REGIONE CALABRIA

GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

n. 89 del 28 novembre 2020

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. **Disposizioni inerenti il supporto all'Ospedale "Annunziata" di Cosenza, attraverso la collaborazione dell'ESERCITO e all'Ospedale "San Giovanni di Dio" di Crotone, attraverso la collaborazione dell'Associazione Medica Umanitaria EMERGENCY ONG Onlus**

*Il Delegato del Soggetto Attuatore (Ordinanza n. 50/2020),
previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità
tecnica del presente atto.*

Dott. Antonio Belcastro
(f.to digitalmente)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTI gli articoli 32 e 117 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.190 del 30 luglio 2020, con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.248 del 07 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83, che aveva modificato l’art. 1 comma 1 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, estendendo la possibilità di adottare misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 a tutto il 15 ottobre 2020, nonché l’art. 3 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, fissando l’applicazione delle misure previste a tutto il 15 ottobre 2020;

VISTI i Decreti Legge:

del 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n.13,
del 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27,
del 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n.35,
del 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74,
del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77,
del 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge settembre 2020, n. 120
del 30 luglio 2020, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;
del 9 novembre 2020, n. 149;

VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n.248 del 07 ottobre 2020, con il quale sono stati, tra l’altro, prorogati al 31 gennaio 2021 i termini di cui all’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e al decreto-

legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;

VISTI i DDCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell'1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell'1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, del 14 luglio 2020 e del 7 agosto 2020, 7 settembre 2020;

VISTO il DPCM 13 ottobre 2020 pubblicato nella GU Serie Generale n. 253 del 13 ottobre 2020, come modificato dal DPCM 18 ottobre 2020, pubblicato nella GU Serie Generale n. 258 del 18 ottobre 2020 e il DPCM 24 ottobre 2020 pubblicato nella GU Serie Generale n. 265 del 25 ottobre 2020;

VISTO il DPCM 3 novembre 2020 “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»” pubblicato nella GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41;

VISTE tutte le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione, emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per l'emergenza COVID-19;

VISTA l'Ordinanza n. 4/2020 con la quale è stata costituita, tra l'altro l'Unità di crisi regionale, di cui fa parte il Gruppo Operativo formalizzato, da ultimo, con provvedimento dei Delegati del Soggetto Attuatore, di cui al DDG n. 3855 del 4 aprile 2020 e disposizione prot. 131965 del 9 aprile 2020;

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep.n.631 del 27.02.2020, con il quale il Presidente della Regione Calabria è stato nominato Soggetto Attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;

VISTA l'Ordinanza n. 50/2020 con la quale sono stati nominati i delegati del Soggetto Attuatore;

VISTA l'Ordinanza n. 85 del 10 novembre 2020, con la quale si disponeva, ai fini di garantire l'adeguata assistenza a carico del Servizio Sanitario Regionale per i cittadini calabresi, l'attivazione di “Ospedali Covid-19” e la conversione di posti letto di area medica in posti-letto Covid-19, in specifiche aree del territorio regionale;

CONSIDERATO che

- la situazione epidemiologica regionale è in evoluzione ed è necessario provvedere ad aumentare la disponibilità di posti letto COVID-19, con particolare riferimento alle aree territoriali nelle quali insiste un unico presidio ospedaliero di riferimento - che ha già provveduto alla rimodulazione dei posti letto dell'area medica convertibili e non adeguatamente supportato da presidi di prossimità in grado di accogliere pazienti Covid-19 - come nel caso dei comuni di Cosenza e Crotone;

-sono da considerarsi ancora sussistenti le motivazioni alla base dell'Ordinanza n. 85/2020, sottendenti al potenziamento e al supporto delle strutture ospedaliere pubbliche che stanno fronteggiando l'aumento dei ricoveri e degli accessi, strettamente connessi alla diffusione pandemica;

-nell'ambito delle attività emergenziali, con il concorso e d'intesa con gli Organi Istituzionali Nazionali (Governo, Regione Calabria, Ministero della Difesa, Dipartimento Nazionale della Protezione Civile), si è stabilito di avvalersi - per l'accoglienza e il trattamento di pazienti con sintomatologia compatibile a COVID-19 - della collaborazione e del contributo:

- a. **dell'Esercito**, per l'allestimento di un assetto sanitario campale a supporto dell'Ospedale dell'Annunziata, afferente all'Azienda Ospedaliera di Cosenza, con una capacità di 37 posti

letto di degenza ordinaria a medio-bassa intensità di cura e 3 posti di terapia sub-intensiva, completo delle apparecchiature per processare tamponi molecolari per la ricerca di SARS-CoV-2; lo schieramento dell'assetto sanitario campale sarà insediato in località "Vaglio Lise" del comune di Cosenza;

- b. dell'Associazione medica umanitaria EMERGENCY ONG ONLUS**, per l'allestimento di un presidio medico avanzato costituito da 16 posti letto a medio-bassa intensità di cura, allocati in un campo tendato contiguo all'area Covid dell'Ospedale di Crotona, e per la gestione di 15 posti letto all'interno del Presidio Ospedaliero, nell'area dell'ex Neurologia/Stroke-Unit/OBI, a medio-elevata intensità di cura; il campo tendato da 16 posti letto sarà collegato al reparto interno attraverso un tunnel, e costituiranno il reparto Covid 2, di supporto all'Ospedale "San Giovanni di Dio" di Crotona, afferente all'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotona; l'Associazione medica umanitaria EMERGENCY ONG ONLUS potrà fornire ausilio anche all'ambito territoriale dell'ASP di Crotona, attraverso il supporto alle attività delle USCA;

PRECISATO che entrambi i presidi sanitari non tratteranno pazienti che si dovessero presentare autonomamente, donne in stato di gravidanza, pazienti con sintomatologia non riconducibile al COVID-19 o pazienti in età pediatrica;

RITENUTO di dover stabilire i principi e i criteri per la regolamentazione dei rapporti tra l'Esercito, Emergency e le Aziende del Servizio sanitario regionale alle quali afferiranno le attività dei presidi in questione, rimandando ad un protocollo d'intesa (AO COSENZA/ESERCITO e ASP CROTONE/ENERGENCY) la definizione degli specifici percorsi metodologici e delle procedure organizzative ed operative;

CONSIDERATO che gli interventi disciplinati con la presente Ordinanza sono ritenuti essenziali per rispondere a urgenti esigenze, secondo quanto previsto dall'art. 40, comma 4, del D.lgs. n. 1/2018, considerando che si tratta di emergenza di rilievo internazionale;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento si applicano le disposizioni nazionali vigenti, nonché quelle fissate nelle precedenti Ordinanze del Presidente della Regione emanate per l'emergenza COVID-19, ove non in contrasto con la presente, o da questa modificate;

DATO ATTO, altresì, che in base all'evoluzione dello scenario epidemiologico regionale, ovvero a provvedimenti emanati a livello nazionale, le misure indicate potranno essere rimodulate;

VISTA la Legge 14 luglio 2020 n. 74 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il D. Lgs. n. 1/2018;

VISTA la legge 22 maggio 2020, n. 35 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GURI n.132 del 23 maggio 2020);

VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83;

VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125;

VISTO l'art. 117 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all'art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 per l'adozione di ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica, da valersi per l'intero territorio regionale;

ORDINA

per quanto in premessa, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, **di disporre:**

1. l'allestimento di un assetto sanitario campale, a supporto dell'Ospedale dell'Annunziata, afferente all'Azienda Ospedaliera di Cosenza, con una capacità di 40 posti letto di degenza ordinaria a medio-bassa intensità di cura e 3 posti di terapia sub-intensiva, completo delle apparecchiature per processare i tamponi molecolari per la ricerca di SARS-CoV-2; lo schieramento dell'assetto sanitario campale è insediato in località "Vaglio Lise" del Comune di Cosenza e sarà gestito dall'**ESERCITO**;

2. l'allestimento di un presidio medico avanzato costituito da 16 posti letto a medio-bassa intensità di cura, allocati in un campo tendato contiguo all'area Covid dell'Ospedale di Crotona, e da 15 posti letto all'interno del Presidio Ospedaliero, nell'area dell'ex Neurologia/Stroke-Unit/OBI, a medio-elevata intensità di cura; il campo tendato da 16 posti letto sarà collegato al reparto interno attraverso un tunnel, e costituiranno il reparto denominato Covid 2, di supporto all'Ospedale "San Giovanni di Dio" di Crotona, afferente all'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotona; l'Associazione medica umanitaria EMERGENCY ONG ONLUS potrà fornire ausilio anche all'ambito territoriale dell'ASP di Crotona, attraverso il supporto alle attività delle USCA;

3. I 31 posti letto gestiti da Emergency si aggiungono ai 30 posti già presenti e gestiti dall'Azienda Sanitaria Provinciale, nel reparto denominato COVID 1. Nella gestione dei due reparti dovranno preventivamente essere utilizzati tutti i letti a disposizione all'interno della struttura, 30 del reparto COVID 1 e 15 del reparto COVID 2, per un totale di 45 posti letto, riservando i 16 letti del campo tendato, come opzione emergenziale;

4. i presidi sanitari di cui ai precedenti punti 1 e 2 non tratteranno pazienti che si dovessero presentare autonomamente, donne in stato di gravidanza, pazienti con sintomatologia non riconducibile a COVID-19 o pazienti in età pediatrica;

5. specifici protocolli d'intesa per la definizione dei percorsi metodologici, delle procedure organizzative ed operative, ivi compresi la gestione di spazi, persone e cose, dovranno essere concordati e stipulati tra le parti, nel rispetto dei principi e criteri fissati in allegato 1 alla presente Ordinanza, finalizzati alla regolamentazione dei rapporti tra Esercito, Emergency e Aziende del Servizio Sanitario Regionale alle quali afferiranno le attività dei presidi in questione;

Per quanto non espressamente richiamato nel presente provvedimento si applicano le disposizioni e le limitazioni nazionali vigenti, nonché quelle fissate nelle precedenti Ordinanze del Presidente della Regione emanate per l'emergenza COVID-19, ove non in contrasto con la presente, o da questa modificate.

La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti delle province calabresi, alle Aziende Sanitarie Provinciali e alle Aziende Ospedaliere della Calabria, al Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria, all'ANCI per la trasmissione a tutti i Sindaci dei Comuni calabresi, all'UPI.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Il Presidente f.f.

Spiri

(F.to digitalmente)

ALLEGATO 1

Principi e criteri, finalizzati alla regolamentazione dei rapporti tra Esercito, Emergency e Aziende del Servizio Sanitario Regionale, per la stipula dei protocolli d'intesa

Ai fini di quanto previsto al punto 5 dell'Ordinanza si stabiliscono i seguenti principi e criteri per la stipula di specifici protocolli d'intesa per la definizione dei percorsi metodologici, delle procedure organizzative ed operative ivi compresi la gestione di spazi, persone e cose;

A. Le aziende del Servizio Sanitario Regionale ASP di Crotona e Azienda Ospedaliera di Cosenza dovranno assicurare:

A.1 il raccordo con il referente medico ed il referente infermieristico del reparto COVID 2 dell'Ospedale di Crotona e dell'Ospedale da Campo dell'Esercito;

A. 2. l'apporto di tutte le professionalità, sanitarie e tecniche, per il trattamento assistenziale e di supporto all'assistenza, dei pazienti affetti da COVID – 19 che saranno ricoverati presso il reparto COVID 2 dell'Ospedale di Crotona e dell'Ospedale da Campo dell'Esercito, anche integrando le professionalità che saranno rese disponibili dal Ministero della Difesa e da Emergency;

A.3 l'approvvigionamento di tutti i fattori della produzione (DPI, farmaci, presidi, dispositivi, tecnologia, etc.);

A.4 i servizi di supporto (trasporti (ivi compresi quelli in urgenza), pulizia, lavanderia, raccolta e smaltimento rifiuti speciali, ristorazione anche per il personale in turno, etc.);

A.5 la raccolta delle informazioni relative a tutti gli episodi di ricovero trattati nel reparto covid 2 e nell'Ospedale da Campo la loro trasmissione attraverso gli ordinari flussi, ministeriali e regionali (anche al fine di mantenere il tracciamento delle degenze e delle cure);

A.6 i servizi amministrativi del reparto covid 2 dell'Ospedale di Crotona e dell'Ospedale da Campo dell'Esercito;

A.7 Il personale che compone il team di Emergency sarà dotato di smart card per l'accesso agli applicativi aziendali indispensabili per l'espletamento delle attività sanitarie, per la rilevazione delle presenze e per poter garantire agli stessi la dotazione della divisa, l'accesso agli spogliatoi e l'accesso alla mensa.

A.8 la copertura assicurativa per la RCT/O alle medesime condizioni del proprio personale dipendente e per infortuni con idonea polizza assicurativa.

A.9 La sorveglianza sanitaria e la sorveglianza fisica con esplicito riferimento a quanto previsto dal d.lgs. n. 81/2008 e dal d.lgs. n. 230/1995 e s.m.i. saranno svolte dalle aziende del Servizio Sanitario Regionale per il personale impiegato nel presidio così come la competenza igienico-organizzativa nonché la vigilanza sul rispetto delle normative in materia di sicurezza, che sarà svolta sotto la responsabilità delle aziende del Servizio Sanitario Regionale essendo l'attività prestata presso il presidio medico avanzato assurgente agli ambienti di lavoro delle stesse.

B. EMERGENCY e l'ESERCITO partecipano attivamente alla stesura dell'elenco dei farmaci, presidi, dispositivi sanitari, DPI e, in collaborazione con i responsabili della farmacia delle aziende del servizio sanitario regionale, anche alle modalità di carico e scarico. Nessun onere è a carico di Emergency e dell'Esercito per la fornitura di farmaci, consumabili, dispositivi medici, DPI e materiali di consumo di laboratorio.

C. tutti i costi sostenuti dalle due Aziende del servizio sanitario regionale, alle quali afferiscono i presidi medici avanzati/da campo, saranno rendicontati tra i costi COVID – 19.

